



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione

La BCE ha intrapreso una revisione della presente guida alla luce delle recenti modifiche alla normativa dell'UE. Alcuni elementi della guida potrebbero non essere più applicabili a seguito delle modifiche introdotte dal CRR II. Si incoraggiano gli enti creditizi a rivolgersi all'autorità di vigilanza per eventuali quesiti.

BANKENTOEZICHT

Marzo 2016

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHLAD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

BANKENAUF SICHT

SUPERVISÃO BANCÁRIA

Indice

| | |
|---|-----------|
| Sezione I Sintesi della guida sulle opzioni e sulle discrezionalità | 2 |
| Sezione II Politiche della BCE per l'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal CRR e dalla CRD IV | 5 |
| Capitolo 1 Vigilanza consolidata e deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali | 5 |
| Capitolo 2 Fondi propri | 17 |
| Capitolo 3 Requisiti di capitale | 22 |
| Capitolo 4 Grandi esposizioni | 24 |
| Capitolo 5 Liquidità | 25 |
| Capitolo 6 Disposizioni transitorie in materia di requisiti patrimoniali e segnalazioni | 35 |
| Capitolo 7 Requisiti generali per l'accesso all'attività degli enti creditizi | 35 |
| Capitolo 8 Tempistica per la valutazione dei progetti di acquisizione di partecipazioni rilevanti | 36 |
| Capitolo 9 Dispositivi di governance e vigilanza prudenziale | 36 |
| Sezione III Policy generale della BCE riguardo all'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal CRR e dalla CRD IV per le quali si richiedono ulteriori azioni o valutazioni | 40 |
| Capitolo 1 Vigilanza consolidata e deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali | 40 |
| Capitolo 2 Fondi propri | 42 |
| Capitolo 3 Requisiti di capitale | 42 |
| Capitolo 4 Grandi esposizioni | 44 |
| Capitolo 5 Liquidità | 45 |

Sezione I

Sintesi della guida sulle opzioni e sulle discrezionalità

1 Finalità

1. Questa guida definisce l'approccio della Banca centrale europea (BCE) nell'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal quadro normativo dell'Unione europea (Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Capital Requirements Regulation, CRR)¹ e Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Capital Requirements Directive, CRD IV)²) in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi. La guida è finalizzata a illustrare in modo coerente, efficace e trasparente le politiche di vigilanza che saranno applicate nelle procedure all'interno del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) per quanto riguarda gli enti creditizi significativi. In particolare è intesa quale strumento di ausilio per i gruppi di vigilanza congiunti (GVC) nello svolgimento dei loro compiti, con riferimento ai principi che la BCE intende seguire nella vigilanza sugli enti creditizi significativi.

2 Ambito di applicazione, contenuto ed effetti

1. La guida si applica con riferimento agli enti creditizi designati come significativi dalla BCE.
2. La guida presenta gli aspetti generali di cui la BCE terrà conto nella determinazione dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi significativi. Le politiche definite in questa guida saranno utilizzate quali strumenti di ausilio per i GVC nella valutazione delle singole richieste e/o decisioni che comporterebbero l'esercizio di un'opzione o di una discrezionalità.
3. La struttura della guida riflette quella dei relativi atti legislativi (ad esempio CRR/CRD IV). La guida va letta facendo riferimento ai testi giuridici pertinenti.

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

² Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

4. I termini utilizzati nella guida vanno intesi secondo le definizioni di CRR/CRD IV e del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (regolamento sull'MVU)³, ad eccezione dei casi in cui un termine sia specificamente definito nella presente guida e soltanto ai fini di quest'ultima.
5. I riferimenti alla CRD IV e al CRR devono essere considerati comprensivi delle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione previste negli stessi, che siano già adottate o non appena vengano adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità alla CRD IV, va altresì tenuto conto della normativa di attuazione nazionale (cfr. anche il paragrafo 11, di seguito).
6. Le politiche illustrate nella guida prendono in considerazione i risultati di un esercizio di valutazione di impatto nonché l'esito della consultazione pubblica condotta dall'11 novembre al 16 dicembre 2015. La BCE ha esaminato con attenzione i commenti ricevuti nell'ambito della consultazione e ha predisposto la propria valutazione al riguardo nel resoconto (Feedback Statement) pubblicato il 24 marzo 2016. Nella propria valutazione la BCE ha altresì tenuto conto dello stato di attuazione delle opzioni e discrezionalità in tutti i paesi partecipanti all'MVU e del trattamento delle opzioni e discrezionalità previsto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, nonché dell'approccio regolamentare raccomandato dall'Autorità bancaria europea (ABE).
7. Le scelte finali di policy riportate nella guida sono volte a conseguire gli obiettivi dell'MVU, precisati nel considerando 12 del regolamento sull'MVU, ovvero "assicurare [...] che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata in maniera coerente ed efficace, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato nella stessa maniera agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo [...]". In questo contesto, le scelte di policy tengono conto non solo delle caratteristiche precipue dei singoli enti creditizi, ma anche delle specificità dei loro modelli di business, nonché degli indicatori relativi ai territori degli Stati membri partecipanti. Anche la valutazione che la BCE svolgerà nei singoli casi rispetterà le specificità e le peculiarità degli enti creditizi significativi e dei diversi mercati.
8. La guida non stabilisce nuovi requisiti regolamentari; le specificazioni e i principi in essa illustrati non devono essere intesi quali norme giuridicamente vincolanti.
9. Le indicazioni annesse a ciascuna scelta di policy definiscono l'approccio che la BCE seguirà nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza. Tuttavia, qualora in casi specifici vi siano fattori che giustificano una deviazione da tali indicazioni, la

³ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

BCE ha il potere di adottare una decisione che si discosta dalla politica generale stabilita nella guida, purché vengano fornite motivazioni chiare e sufficienti. La ratio di una scelta di policy divergente deve essere anche compatibile con i principi generali del diritto dell'UE, in particolare con la parità di trattamento, la proporzionalità e le legittime aspettative dei soggetti vigilati. Ciò è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che definisce le indicazioni interne, quali la presente guida, come prassi dalle quali le istituzioni dell'UE possono discostarsi in casi giustificati⁴.

10. La BCE si riserva il diritto di rivedere le indicazioni di policy definite nel presente documento per tenere conto di modifiche alle disposizioni legislative o di circostanze specifiche, nonché dell'adozione di specifici atti delegati che potrebbero disciplinare in modo diverso determinate questioni di policy. Eventuali modifiche saranno rese pubbliche e terranno conto dei principi di legittime aspettative, proporzionalità e parità di trattamento precedentemente menzionati.
11. Nel fissare la linea di policy enunciata nella presente guida la BCE agisce entro i limiti della legislazione applicabile dell'UE. In particolare, nei casi in cui la guida fa riferimento alle opzioni e alle discrezionalità della CRD IV, la BCE definisce la propria linea di policy, fatta salva l'applicazione della legislazione nazionale di recepimento delle direttive e in particolare della CRD IV, qualora una scelta di policy sia già stata adottata in tale legislazione nazionale. La BCE rispetterà inoltre gli orientamenti dell'ABE applicabili, secondo la regola "conformità o spiegazione" ("comply or explain") ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.
12. Infine, le politiche definite nella guida fanno salve le opzioni e le discrezionalità previste dal diritto dell'UE e già esercitate dalla BCE in conformità del Regolamento (UE) 2016/445 e non sono a queste applicabili.

⁴ Cfr. a titolo indicativo il paragrafo 209 della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 28 giugno 2005, nelle cause riunite C-189/02, C-202/02, da C-205/02 a C-208/02 e C-213/02: "Nelle sue decisioni aventi ad oggetto provvedimenti di carattere interno adottati dall'amministrazione, la Corte ha già dichiarato che, pur non potendo essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l'amministrazione è comunque tenuta, essi enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale l'amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento. Siffatte misure costituiscono pertanto un atto di carattere generale di cui i dipendenti e gli agenti interessati possono dedurre l'illegittimità a sostegno di un ricorso proposto contro decisioni individuali adottate sulla loro base."

Sezione II

Politiche della BCE per l'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal CRR e dalla CRD IV

Questa sezione definisce le indicazioni di policy specifiche che la BCE intende seguire nella valutazione delle singole richieste degli enti creditizi vigilati che comporterebbero l'esercizio delle opzioni e discrezionalità contemplate nella guida. L'obiettivo di questa sezione è assistere i GVC nello svolgimento dei loro compiti di vigilanza, nonché informare gli enti creditizi e il pubblico in generale riguardo alle politiche della BCE in materia, in uno spirito di apertura e trasparenza.

Capitolo 1

Vigilanza consolidata e deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali

1. Questo capitolo definisce la scelta di policy della BCE per quanto riguarda i principi generali della vigilanza consolidata nonché le deroghe all'applicazione di alcuni requisiti prudenziali.
2. Gli articoli da 6 a 24 della parte uno del CRR, unitamente al Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione⁵, definiscono il quadro normativo e regolamentare applicabile.
3. DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI (articolo 7 del CRR)

La BCE ritiene che, qualora sia la filiazione di un ente creditizio sia l'ente impresa madre siano autorizzati e vigilati nel medesimo Stato membro, si possa derogare all'applicazione dei requisiti prudenziali nei confronti di entrambi sulla base di una valutazione caso per caso e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, del CRR.

Ai fini di tale valutazione la BCE terrà conto dei seguenti fattori.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

- **Articolo 7, paragrafo 1, del CRR sulla deroga all'applicazione dei requisiti nei confronti di enti filiazioni**

- (1) Per valutare se la condizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta, ossia se non sussistono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre, la BCE intende verificare che:
 - (i) la struttura proprietaria e giuridica del gruppo non impedisca la trasferibilità dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (ii) il processo formale di assunzione delle decisioni sul trasferimento dei fondi propri tra impresa madre e filiazione assicuri trasferimenti rapidi;
 - (iii) le norme interne dell'impresa madre e delle filiazioni, i patti parasociali o altri accordi noti non contengano disposizioni che possano ostacolare il trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;
 - (iv) in precedenza non vi siano state serie difficoltà di gestione o problemi di governo societario che possano avere un impatto negativo sul rapido trasferimento dei fondi propri o sul rimborso di passività;
 - (v) nessuna parte terza⁶ possa esercitare il controllo o abbia la possibilità di impedire il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (vi) la concessione della deroga è stata debitamente considerata nel piano di risanamento e, se del caso, nell'accordo di sostegno finanziario di gruppo;
 - (vii) la deroga non abbia effetti negativi sproporzionati sul piano di risanamento;
 - (viii) il modello "Solvibilità del gruppo" delle segnalazioni prudenziali (Common Reporting, COREP) (allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione⁷), che mira a fornire una visione completa su come i rischi e i fondi propri sono distribuiti all'interno del gruppo, non mostri alcuna discrepanza al riguardo.
- (2) Nel valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del CRR in base al quale l'impresa madre è tenuta a soddisfare l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudente della filiazione e a dichiarare, con l'autorizzazione dell'autorità competente, di garantire gli impegni

⁶ Per parte terza si intende una qualsiasi parte che non sia l'impresa madre, una filiazione, un membro dei rispettivi organi decisionali o un azionista.

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

assunti dalla filiazione, oppure che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile, la BCE terrà conto di quanto segue:

- (i) se gli enti ottemperano alla legislazione nazionale di attuazione del titolo VII, capo 2 della CRD IV;
 - (ii) se il processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, SREP) per l'ente/impresa madre dimostra che le misure, le strategie, i processi e i meccanismi posti in atto assicurano la sana gestione delle sue filiazioni;
 - (iii) se la deroga non ha effetti negativi sproporzionati sul piano di risanamento;
 - (iv) se (con riferimento al fatto che i rischi siano di entità trascurabile) il contributo della filiazione all'importo dell'esposizione complessiva al rischio non supera l'1% dell'esposizione totale del gruppo, o il suo contributo al totale dei fondi propri non eccede l'1% del totale dei fondi propri del gruppo⁸. Tuttavia, in casi eccezionali, la BCE può applicare una soglia più elevata, se debitamente giustificato. Ad ogni modo, la somma dei contributi delle filiazioni che sono considerati trascurabili in relazione all'importo complessivo dell'esposizione al rischio non può superare il 5% dell'esposizione totale del gruppo, oppure la somma dei loro contributi al totale dei fondi propri non può eccedere il 5% del totale dei fondi propri del gruppo.
- (3) Nel valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in base al quale le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre devono coprire anche la filiazione, la BCE intende tenere conto di quanto segue:
- (i) se l'alta dirigenza dell'impresa madre è sufficientemente coinvolta nelle decisioni strategiche, in quanto stabilisce il grado di propensione al rischio e la gestione del rischio della filiazione;
 - (ii) se la funzione di gestione dei rischi e la funzione di conformità della filiazione e dell'impresa madre cooperano pienamente (ad esempio le funzioni di controllo dell'impresa madre hanno facile accesso a tutte le informazioni necessarie della filiazione);
 - (iii) se i sistemi informatici della filiazione e dell'impresa madre sono integrati o quanto meno perfettamente allineati;
 - (iv) se la filiazione che beneficia della deroga rispetta la politica di gestione dei rischi e il quadro di riferimento per la determinazione del propensione al rischio del gruppo (in particolare i sistemi di limiti all'assunzione dei rischi);

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, allegato II, parte II, paragrafo 37.

- (v) se lo SREP per l'ente impresa madre non evidenzia carenze nell'area della governance interna e gestione dei rischi.
- (4) Nel valutare la conformità al requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), in base al quale l'impresa madre è tenuta a detenere più del 50% dei diritti di voto connessi con le quote o azioni della filiazione o ad avere il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione, la BCE intende verificare che:
- (i) non vi siano accordi che impediscono alle imprese madri di imporre tutte le misure necessarie per guidare il gruppo verso la conformità con i requisiti prudenziali.

- **Articolo 7, paragrafo 3, del CRR sulla deroga all'applicazione dei requisiti nei confronti di enti imprese madri**

Per valutare se, nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 3, una deroga debba essere concessa a un ente impresa madre in uno Stato membro, la BCE intende tenere conto, mutatis mutandis, delle specificazioni pertinenti⁹ tra quelle precedentemente citate con riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, del CRR.

Oltre a tali specificazioni, nel valutare la condizione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), in base alla quale non devono sussistere rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro, la BCE verificherà se:

- (i) i fondi propri detenuti dalle filiazioni stabilite nello Spazio economico europeo (SEE) sono sufficienti ai fini della concessione della deroga all'impresa madre (ossia la concessione della deroga non dovrebbe essere giustificata sulla base di risorse provenienti da paesi terzi, a meno che non vi sia un riconoscimento ufficiale da parte dell'UE dell'equivalenza del paese terzo e non sussistano altri impedimenti);
- (ii) gli azionisti di minoranza della filiazione su base consolidata non detengono insieme diritti di voto che permetterebbero loro di bloccare un accordo, una decisione o un atto dell'assemblea degli azionisti ai sensi della normativa societaria nazionale applicabile;
- (iii) eventuali restrizioni di cambio non impediscono il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività.

⁹ Si esclude, ad esempio, il criterio relativo all'entità trascurabile del rischio.

- **Documentazione relativa alle deroghe di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del CRR**
- **Documentazione relativa alle deroghe di cui all'articolo 7, paragrafo 1**

Ai fini delle valutazioni nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, del CRR ci si attende che l'ente creditizio presenti i seguenti documenti; questi saranno considerati dalla BCE come prova del fatto che le condizioni stabilite nella legislazione sono soddisfatte:

- (i) una lettera sottoscritta dall'amministratore delegato dell'impresa madre, con l'approvazione dell'organo di amministrazione, nella quale si dichiara che il gruppo vigilato significativo rispetta tutte le condizioni necessarie per la concessione della deroga o delle deroghe previste all'articolo 7 del CRR;
- (ii) un parere legale, emesso da una terza parte esterna indipendente o dall'ufficio legale interno, approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre, nel quale si attesta che non vi sono ostacoli al trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività da parte dell'impresa madre in base agli atti legislativi o regolamentari applicabili (compresa la normativa tributaria) oppure ad accordi giuridicamente vincolanti;
- (iii) una valutazione interna la quale conferma che la concessione della deroga è stata debitamente considerata nel piano di risanamento e nell'accordo di sostegno finanziario di gruppo, se disponibile, predisposti dall'ente in conformità della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD);
- (iv) prova che l'impresa madre ha garantito tutte le obbligazioni della filiazione, ad esempio mediante una copia di una garanzia firmata o un estratto di un registro pubblico che certifichi l'esistenza di tale garanzia o una dichiarazione equivalente, di cui vi sia traccia nelle norme interne dell'impresa madre o che sia stata approvata dall'assemblea generale e riportata in allegato al bilancio consolidato. In alternativa a una garanzia, gli enti creditizi possono fornire prova che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;
- (v) l'elenco delle entità per le quali è richiesta la deroga;
- (vi) una descrizione del funzionamento dei meccanismi di finanziamento da utilizzare qualora un ente versi in difficoltà finanziarie, comprese le informazioni sul modo in cui tali meccanismi assicurino fondi che sono a) disponibili all'occorrenza e b) liberamente trasferibili;
- (vii) una dichiarazione sottoscritta dall'amministratore delegato e approvata dagli organi di amministrazione dell'impresa madre e dell'altro ente (o degli altri enti) richiedente la deroga, nella quale si attesta l'assenza di impedimenti di fatto che ostacolano il trasferimento dei fondi o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;

- (viii) la documentazione approvata dagli organi di amministrazione dell'impresa madre e dagli altri enti richiedenti la deroga in cui si attesta che le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono tutti gli enti inclusi nella richiesta;
- (ix) una breve descrizione delle procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre o, nel caso di un gruppo orizzontale di enti, dell'ente su base consolidata, nonché informazioni sulla base contrattuale, se del caso, in virtù della quale la gestione del rischio per l'intero gruppo può essere controllata dall'entità responsabile di direzione e coordinamento;
- (x) la struttura dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione;
- (xi) ogni accordo che attribuisca all'impresa madre il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione.

- **Documentazione relativa alle deroghe di cui all'articolo 7, paragrafo 3**

Gli enti richiedenti una deroga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del CRR presentano alla BCE (mutatis mutandis) i documenti precedentemente elencati ai punti i), ii), iv), vi), vii), viii). Le filiazioni stabilite in paesi non aderenti al SEE presentano, oltre a tale documentazione, una conferma scritta da parte dell'autorità del paese terzo competente per la vigilanza prudenziale di queste filiazioni, nella quale si attesta che non vi sono impedimenti di fatto al trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività da parte della filiazione interessata all'impresa madre richiedente la deroga.

4. DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DEI REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ (articolo 8 del CRR)

Un approccio analogo è previsto per quanto riguarda la deroga ai requisiti in materia di liquidità di un ente creditizio e di tutte o di alcune delle sue filiazioni, sia a livello nazionale sia transfrontaliero, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 8 del CRR e all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. La BCE tuttavia intende escludere i requisiti di segnalazione da queste deroghe (ossia i requisiti di segnalazione resteranno vigenti), con la possibile eccezione degli enti creditizi stabiliti nello stesso Stato membro dell'impresa madre.

- **Deroghe a livello nazionale**

Più specificamente, in caso di richiesta di deroga a livello nazionale, l'ente creditizio deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del CRR. A tal fine, ci si attende che l'ente creditizio fornisca quanto segue.

- (1) Con riferimento al requisito di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), in base al quale l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base

subconsolidata è tenuto a conformarsi agli obblighi di cui alla parte sei del CRR, l'ente dovrebbe fornire:

- (i) un calcolo del coefficiente di copertura della liquidità (liquidity coverage ratio, LCR) a livello di sottogruppo, che dimostri che il sottogruppo soddisfa i requisiti in materia di LCR applicabili nella giurisdizione in cui il sottogruppo è stabilito;
 - (ii) un piano di convergenza per la fase di transizione fino al raggiungimento del 100% del requisito di LCR nel 2018;
 - (iii) una posizione di liquidità (ultime tre segnalazioni) conforme alle disposizioni nazionali in vigore, se del caso. In alternativa, in assenza di requisiti quantitativi, potrebbero essere forniti i dati del monitoraggio interno della posizione di liquidità. Quest'ultima si considera solida qualora l'ente su base consolidata presenti negli ultimi due anni un adeguato livello di gestione e controllo della liquidità. Ci si attende che l'ente creditizio segnali tutti gli impedimenti al libero trasferimento di fondi che possano derivare, in condizioni di mercato normali o di stress, dalle disposizioni nazionali in materia di liquidità;
 - (iv) l'LCR di ogni entità del sottogruppo ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e i piani elaborati per soddisfare i requisiti normativi qualora le deroghe non venissero concesse.
- (2) Con riferimento alla condizione stabilita all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in base alla quale l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata è tenuto a monitorare e controllare costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo che beneficia della deroga ed è tenuto ad assicurare un sufficiente livello di liquidità per la totalità degli enti, l'ente dovrebbe fornire:
- (i) l'organigramma della funzione di gestione della liquidità nel sottogruppo, nel quale sia rappresentato il grado di accentramento a livello di sottogruppo;
 - (ii) una descrizione dei processi, delle procedure e degli strumenti utilizzati per il monitoraggio interno costante delle posizioni di liquidità delle entità precisando il grado in cui questi sono strutturati a livello di sottogruppo;
 - (iii) una descrizione del piano di emergenza di liquidità per il sottogruppo di liquidità.
- (3) Con riferimento alla condizione stabilita all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), in base alla quale gli enti devono avere concluso contratti che, secondo le modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando arrivano a scadenza, l'ente dovrebbe fornire:

- (i) i contratti conclusi tra entità facenti parte del sottogruppo di liquidità che non precisano importi o limiti temporali o che forniscono limiti temporali superiori di almeno 6 mesi rispetto alla validità della decisione di deroga;
 - (ii) prova che la libera circolazione di fondi e la capacità di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando arrivano a scadenza, non siano soggette a condizioni che possono ostacolarne o limitarne l'esercizio, confermata da un parere legale in tal senso emesso da una parte terza esterna indipendente o dall'ufficio legale interno, presentata e approvata dall'organo di amministrazione;
 - (iii) prova che, salvo il caso in cui la deroga sia revocata dall'autorità competente¹⁰, nessuna delle parti può unilateralmente risolvere i contratti o recedere da essi, o che i contratti sono soggetti a un preavviso di 6 mesi previa comunicazione obbligatoria alla BCE.
- (4) Con riferimento alla condizione stabilita all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del CRR in base alla quale non devono esistere al momento, né essere previsti in futuro rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolano l'adempimento dei contratti di cui all'articolo 8, lettera c), del CRR, l'ente dovrebbe fornire:
- (i) un parere legale, emesso da una parte terza esterna indipendente o dall'ufficio legale interno, presentato e approvato dall'organo di amministrazione, che attesti l'assenza di impedimenti di diritto, ad esempio in relazione alle normative fallimentari nazionali;
 - (ii) una valutazione interna la quale conclude che non esistono al momento, né sono previsti in futuro rilevanti impedimenti di fatto o di diritto all'adempimento del contratto menzionato in precedenza e la quale conferma che la concessione della deroga è stata debitamente considerata nel piano di risanamento e nell'accordo di sostegno finanziario di gruppo, se disponibile, predisposti dall'ente in conformità della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ (BRRD);
 - (iii) una conferma da parte dell'autorità nazionale competente (ANC) che le disposizioni nazionali sulla liquidità, ove applicabili, non contengono sostanziali impedimenti di fatto o di diritto all'adempimento del contratto.

- **Deroghe a livello transfrontaliero**

In caso di richiesta di deroga in conformità dell'articolo 8 con riferimento agli enti stabiliti in più Stati membri, in aggiunta alle specificazioni precedentemente

¹⁰ Il contratto dovrebbe contenere una clausola in base alla quale, in caso di revoca della deroga da parte dell'autorità competente, il contratto stesso può essere risolto unilateralmente con effetto immediato.

¹¹ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

richiamate per la concessione di una deroga a livello nazionale, la BCE valuterà anche se le seguenti specificazioni sono soddisfatte.

- (1) Per valutare, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), la conformità dell'organizzazione e del trattamento del rischio di liquidità alle condizioni stabilite all'articolo 86 della Direttiva 2013/36/UE all'interno del singolo sottogruppo di liquidità, la BCE verificherà che:
 - (i) la valutazione SREP del profilo di liquidità non evidenzia violazioni al momento della richiesta e nei tre mesi precedenti e la gestione della liquidità dell'ente sia ritenuta di qualità elevata nell'ambito dello SREP.
- (2) Con riferimento all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), e alla distribuzione degli importi, nonché all'ubicazione e alla proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel singolo sottogruppo di liquidità, si terrà conto di quanto segue:
 - (i) se le entità significative di un sottogruppo¹² o i gruppi significativi di entità di un sottogruppo in uno Stato membro mantengano in questo Stato membro un ammontare di attività liquide di elevata qualità (high-quality liquid assets, HQLA) pari almeno all'importo più basso fra¹³ a) e b):
 - (a) la percentuale di HQLA richiesta a livello di impresa madre apicale;
 - (b) il 75% del livello di HQLA richiesto per soddisfare su base individuale o subconsolidata i requisiti in materia di LCR una volta che saranno pienamente introdotti, in conformità del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Il calcolo della percentuale di cui ai punti a) e b) non tiene conto dei trattamenti preferenziali, in particolare di quelli ammessi ai sensi dell'articolo 425, paragrafi 4 e 5, del CRR e dell'articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

La BCE intende rivedere le specificazioni di cui al punto b) al più tardi nel 2018, in particolare con l'obiettivo di fissare il limite inferiore al 50%, alla luce dell'esperienza di vigilanza maturata e dell'evoluzione dei meccanismi istituzionali all'interno dell'unione bancaria, al fine di salvaguardare la sicurezza e la libera circolazione dei flussi di liquidità infragruppo transfrontalieri.

¹² Questo requisito si applica alle filiazioni che soddisfano a livello individuale almeno una delle soglie numeriche precisate agli articoli 50, 56, 61 o 65 del regolamento quadro sull'MVU. Se in uno Stato membro sono insediate più filiazioni ma nessuna soddisfa le soglie numeriche a livello individuale, tale requisito dovrebbe essere applicato anche nel caso in cui tutte le entità stabilite in quello Stato membro, in base alla posizione consolidata dell'impresa madre in quello Stato membro o alla posizione aggregata di tutte le filiazioni che fanno capo alla stessa impresa madre nell'UE e che sono stabilite in detto Stato membro, soddisfano almeno una delle soglie numeriche indicate agli articoli 50, 56 o 61 del regolamento quadro sull'MVU.

¹³ In via eccezionale la BCE può fissare un limite inferiore più elevato sulla base delle caratteristiche di rischio specifiche delle entità del sottogruppo e del gruppo nel suo complesso.

- (3) Con riferimento alla valutazione, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del CRR, della necessità di parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti alla parte sei del CRR:

in caso di deroga nei confronti di enti situati in uno Stato membro partecipante e in uno Stato membro non partecipante e in assenza di disposizioni nazionali che definiscano parametri più stringenti, il requisito di LCR è il livello più elevato applicabile fra i paesi in cui sono ubicate le filiazioni e l'entità apicale su base consolidata, se consentito dal diritto nazionale.

- (4) Al fine di valutare se vi è una piena comprensione delle implicazioni di tale deroga ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera f), la BCE considererà:
- (i) i piani alternativi esistenti per soddisfare i requisiti normativi, qualora le deroghe non fossero concesse o fossero revocate;
 - (ii) una valutazione esauriente delle implicazioni che dovrà essere effettuata dall'organo di amministrazione e dalle autorità competenti e presentata alla BCE.

- **Documentazione relativa all'articolo 8 del CRR**

Ai fini della valutazione di cui all'articolo 8 del CRR ci si attende che l'ente creditizio presenti la seguente documentazione, che sarà considerata dalla BCE come prova del fatto che i criteri stabiliti nella legislazione sono soddisfatti:

- (i) una lettera sottoscritta dall'amministratore delegato della banca, con l'approvazione dell'organo di amministrazione, nella quale si attesta che la banca soddisfa tutti i criteri relativi alla deroga di cui all'articolo 8 del CRR;
- (ii) una descrizione del perimetro del sottogruppo o dei sottogruppi di liquidità che devono essere costituiti, unitamente all'elenco di tutte le entità interessate dalla deroga;
- (iii) una descrizione precisa dei requisiti in relazione ai quali l'ente richiede la deroga.

5. **SISTEMI DI TUTELA ISTITUZIONALE** (articolo 8, paragrafo 4, del CRR e articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE intende concedere le deroghe a enti membri dello stesso sistema di tutela istituzionale (institutional protection scheme, IPS), fatte salve tutte le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del CRR. I requisiti di segnalazione a livello delle singole entità del sottogruppo restano validi.

Ai fini di questa valutazione si terrà conto delle relative specificazioni e/o documenti menzionati in precedenza ai punti da 1 a 4 per le deroghe a livello nazionale.

Per quanto concerne la documentazione richiesta, l'ente creditizio deve presentare:

- (i) prova del valido conferimento della procura e una copia della firma del rappresentante designato;
- (ii) il contratto che sancisce i diritti di controllo irrevocabili dell'entità su base subconsolidata nei confronti delle entità cui si applica la deroga nell'ambito del quadro di riferimento per il rischio di liquidità.

6. METODO DI CONSOLIDAMENTO INDIVIDUALE (articolo 9 del CRR)

La BCE intende avvalersi del metodo di consolidamento individuale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del CRR per le filiazioni di enti creditizi nello stesso Stato membro, le cui esposizioni o passività rilevanti siano nei confronti del medesimo ente impresa madre. La BCE condurrà la relativa valutazione caso per caso considerando, fra gli altri aspetti, se i fondi propri a livello subconsolidato siano sufficienti ad assicurare la conformità dell'ente sulla base della sua situazione individuale. Ai fini di tale valutazione si terrà conto anche dei criteri per la concessione della deroga stabiliti all'articolo 7 del CRR (cfr. sopra), ove opportuno e previsto all'articolo 9, paragrafo 1, del CRR.

7. DEROGHE PER GLI ENTI CREDITIZI AFFILIATI PERMANENTEMENTE A UN ORGANISMO CENTRALE (articolo 10 del CRR)

La BCE concederà una deroga agli enti affiliati a un organismo centrale e all'organismo centrale medesimo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10 del CRR.

Nel valutare la concessione di una deroga agli enti affiliati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del CRR, la BCE terrà conto del fatto che siano soddisfatti i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo.

- (1) Per valutare la conformità con il requisito stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), in base al quale gli impegni assunti dall'organismo centrale e dagli enti a esso affiliati sono garantiti in solido oppure gli impegni degli enti affiliati sono pienamente garantiti dall'organismo centrale, si terrà conto di quanto segue:
 - (i) se i fondi possono essere trasferiti oppure le passività possono essere rimborsate da un membro della rete a un altro con rapidità e se il metodo di trasferimento o di rimborso è sufficientemente semplice;
 - (ii) se vi sono indicazioni basate sui dati passati riguardanti il flusso dei fondi tra membri della rete che dimostrano la capacità di effettuare rapidi trasferimenti di fondi o rimborsi di passività;
 - (iii) se le norme interne dei membri della rete o i patti parasociali o altri accordi noti non contengono disposizioni che possono ostacolare il trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;

- (iv) se la capacità congiunta di assorbimento dei rischi dell'organismo centrale e degli enti affiliati è sufficiente a coprire le perdite attese e inattese dei membri.
- (2) Per valutare la conformità con il requisito stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), in base al quale la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti a esso affiliati devono essere controllate, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti, la BCE verificherà che:
- (i) il modello COREP "Solvibilità del gruppo", che mira a fornire una visione completa su come i rischi e i fondi propri sono distribuiti all'interno del gruppo, non evidenzia alcuna discrepanza al riguardo;
 - (ii) l'organismo centrale e gli enti affiliati si conformino ai requisiti previsti dal CRR, compresi quelli di segnalazione, su base consolidata.
- (3) Per valutare la conformità con il requisito stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), in base al quale la dirigenza dell'organismo centrale deve avere il potere di impartire istruzioni alla dirigenza degli enti a esso affiliati, la BCE terrà conto di quanto segue:
- (i) se tali istruzioni garantiscono che gli enti affiliati rispettino i requisiti di legge e le norme interne al fine di salvaguardare la solidità del gruppo;
 - (ii) se le istruzioni che l'organismo centrale può impartire coprono almeno gli obiettivi elencati negli orientamenti del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (Committee of European Banking Supervisors, CEBS), emanati il 18 novembre 2010.

Ai fini della valutazione della BCE con riferimento alla concessione di una deroga all'organismo centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del CRR, ci si attende che l'ente creditizio presenti i documenti menzionati in precedenza, a dimostrazione del fatto che le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del CRR sono rispettate.

In aggiunta, allo scopo di valutare l'osservanza della seconda condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, ci si attende che l'ente fornisca prova che le passività o gli impegni dell'organismo centrale sono interamente garantiti dagli enti affiliati. A titolo esemplificativo, può essere considerata una prova la copia di una garanzia firmata o il riferimento a un registro pubblico che certifichi l'esistenza di tale garanzia o una dichiarazione equivalente, di cui vi sia traccia nelle norme interne degli enti affiliati o che sia stata approvata dall'assemblea generale e riportata in allegato al bilancio.

8. ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO (articolo 19, paragrafo 2, del CRR)

La BCE ritiene infine che l'esclusione di imprese dall'ambito del consolidamento nel contesto dell'articolo 19, paragrafo 2, del CRR dovrebbe essere consentita soltanto nei casi ammessi dal CRR e se in linea con gli standard del Comitato di Basilea, ossia:

- (i) per quanto riguarda le entità controllate di diritto o di fatto, solo per quelle a cui si applica il CRR, o a cui si applicano requisiti prudenziali altrettanto solidi, ed esclusivamente nei casi compatibili sia con l'articolo 19, paragrafo 2, del CRR sia con il paragrafo 26 dello standard di Basilea 2¹⁴;
- (ii) per quanto riguarda gli interessi di minoranza, in tutti i casi elencati all'articolo 19, paragrafo 2, lettere da a) a c), del CRR.

Capitolo 2

Fondi propri

1. Il presente capitolo delinea la politica della BCE in materia di definizione e calcolo dei fondi propri.
2. La parte due del CRR nonché il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione¹⁵ definiscono il quadro normativo e regolamentare vigente.
3. DEFINIZIONE DI SOCIETÀ MUTUA (articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del CRR)

La BCE considera che un ente abbia i requisiti per essere ritenuto una società mutua ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto i), del CRR purché sia definito tale dal diritto nazionale e sulla base dei criteri specifici di cui al Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione.

4. DEDUZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DI ASSICURAZIONE (articolo 49, paragrafo 1, del CRR)

Con riferimento alla possibilità di non dedurre le partecipazioni prevista all'articolo 49, paragrafo 1, del CRR, agli enti creditizi significativi è applicabile il seguente trattamento:

- (i) qualora l'autorizzazione a non dedurre le partecipazioni sia già stata rilasciata dall'autorità nazionale competente prima del 4 novembre 2014, l'ente creditizio può continuare a non dedurre le relative partecipazioni

¹⁴ In base al paragrafo 26 della Convergence internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ("Basilea 2"): "Possono verificarsi casi in cui non sia possibile o auspicabile includere nel consolidamento talune società di intermediazione mobiliare o altre entità finanziarie regolamentate. Ciò vale solo nelle eventualità in cui tali partecipazioni siano acquisite con il ricorso a indebitamento contratto in precedenza e detenute su base temporanea, o siano soggette a una diversa regolamentazione, ovvero quando il non consolidamento a fini prudenziali sia altrimenti richiesto dalla legge. In tali casi, è indispensabile che le autorità di vigilanza bancaria ottengano informazioni sufficienti dagli organi di controllo responsabili di tali entità."

¹⁵ Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

sulla base di tale autorizzazione purché siano soddisfatti adeguati obblighi informativi;

- (ii) qualora l'ente creditizio intenda presentare alla BCE richiesta per il rilascio di tale autorizzazione, la BCE concederà l'autorizzazione purché siano soddisfatti i criteri previsti dal CRR e adeguati obblighi informativi.

5. DEDUZIONE DI STRUMENTI DI FONDI PROPRI EMESSI DA SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO (articolo 49, paragrafo 2, del CRR)

La BCE considera che la deduzione degli strumenti di fondi propri detenuti emessi da soggetti del settore finanziario che sono inclusi nella vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del CRR sia necessaria in casi specifici e, in particolare, in caso di separazione strutturale e programmazione della risoluzione.

6. DEDUZIONE DI PARTECIPAZIONI IN PRESENZA DI IPS (articolo 49, paragrafo 3, del CRR)

Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale o subconsolidata, la BCE intende autorizzare gli enti, valutando caso per caso, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di altri enti appartenenti allo stesso IPS, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 3, del CRR. Ai fini di tale valutazione la BCE considererà se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro giuridico, sono stati soddisfatti.

- (1) L'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del CRR prevede che si dimostri l'equivalenza del calcolo aggregato esteso degli IPS con il disposto della Direttiva 86/635/CEE, che disciplina i conti consolidati dei gruppi di enti creditizi. Il calcolo deve essere verificato da un revisore esterno e il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri, così come ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS, deve essere eliminato dal calcolo.
 - (i) Il revisore esterno responsabile della verifica del calcolo aggregato esteso deve attestare su base annuale che:
 - (a) il metodo di aggregazione assicura che tutte le esposizioni infragruppo siano eliminate;
 - (b) il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS sono stati eliminati;
 - (c) nessun'altra operazione tra i membri dell'IPS ha comportato la costituzione indebita di fondi propri a livello consolidato.

- (2) L'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del CRR prevede che il bilancio consolidato o il calcolo aggregato esteso dell'IPS debba essere notificato alle autorità competenti con frequenza non inferiore a quella fissata all'articolo 99 del CRR. Devono essere rispettati i seguenti standard di segnalazione.
- (i) Le informazioni sul bilancio consolidato o sul calcolo aggregato esteso devono essere fornite almeno su base semestrale.
 - (ii) Le informazioni sul bilancio consolidato o sul calcolo aggregato esteso devono essere conformi al Regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13)¹⁶ nei seguenti termini:
 - (a) gli IPS che redigono il bilancio consolidato secondo gli standard internazionali di rendicontazione finanziaria (International Financial Reporting Standards, IFRS) devono utilizzare tutti gli schemi per le segnalazioni contabili FINREP (Financial Reporting);
 - (b) tutti gli altri IPS devono effettuare le segnalazioni utilizzando i punti di dati FINREP a fini di vigilanza (allegato IV del Regolamento (UE) 2015/534 (ECB/2015/13)). Gli IPS sono tenuti a segnalare solo i punti di dati FINREP che devono essere riportati da tutti gli enti membri dell'IPS su base individuale.
 - (iii) Per gli IPS ai quali è stata concessa l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, del CRR prima dell'approvazione di tale politica la prima data di riferimento per le segnalazioni in conformità dei requisiti definiti in questo paragrafo è il 30 giugno 2017. Fino a quel momento gli IPS dovranno continuare a effettuare le segnalazioni FINREP in base agli attuali requisiti definiti dalle autorità competenti.
- (3) L'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto v), del CRR prevede che gli enti inclusi in un IPS debbano rispettare, su base consolidata o su base aggregata estesa, i requisiti di cui all'articolo 92 del CRR e segnalare il rispetto di tali requisiti conformemente all'articolo 99 del CRR. Nel valutare la conformità a tale criterio la BCE considererà i seguenti fattori:
- (i) tutte le esposizioni e le partecipazioni infragruppo tra membri di un IPS devono essere eliminate nel consolidamento / nell'aggregazione;
 - (ii) i dati forniti dagli enti membri di un IPS devono essere calcolati secondo gli stessi standard contabili; in alternativa, devono essere effettuati adeguati calcoli per la trasformazione;
 - (iii) l'entità responsabile della preparazione delle segnalazioni consolidate sui fondi propri deve farsi carico dell'adeguata garanzia di qualità dei dati forniti dagli enti membri dell'IPS e riesaminare a intervalli regolari i propri sistemi informatici utilizzati per predisporre le segnalazioni consolidate;

¹⁶ Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).

- (iv) la frequenza minima delle segnalazioni deve essere su base trimestrale;
 - (v) per le segnalazioni devono essere utilizzati i modelli COREP indicati nell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Le segnalazioni sui fondi propri e sui requisiti in materia di fondi propri su base aggregata estesa devono fondarsi sulle singole segnalazioni sui fondi propri e sui requisiti in materia di fondi propri degli enti membri dell'IPS;
 - (vi) per gli IPS ai quali è stata concessa l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, del CRR prima dell'entrata in vigore di questa guida e che non sono ancora tenuti a fornire i modelli COREP con la frequenza prevista, la prima data di riferimento per le segnalazioni in conformità dei requisiti definiti in questo paragrafo è il 30 giugno 2017.
- (4) Nel determinare ai fini dell'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto v), del CRR se nell'ambito di un IPS è prevista la deduzione degli interessi detenuti da membri di cooperative o da soggetti giuridici che non sono membri dell'IPS, la BCE non richiederà tale deduzione a condizione che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS e l'azionista di minoranza, qualora si tratti di un ente, siano eliminati. La BCE considererà:
- (i) in quale misura gli interessi di minoranza detenuti da enti che non sono membri dell'IPS sono inclusi nel calcolo dei fondi propri su base consolidata/aggregata;
 - (ii) se gli interessi di minoranza sono inclusi implicitamente nel totale dei fondi propri degli enti che detengono gli interessi di minoranza;
 - (iii) se per il calcolo dei fondi propri su base consolidata/aggregata estesa l'IPS applica gli articoli 84, 85 e 86 del CRR con riferimento agli interessi di minoranza detenuti dagli enti che non sono membri dell'IPS.

7. RIDUZIONE DEI FONDI PROPRI: REQUISITO DI UN MARGINE ECCEDENTE DI CAPITALE (articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del CRR)

La BCE intende determinare il margine eccedente previsto dall'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del CRR, ai fini della riduzione dei fondi propri, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, previa valutazione di entrambi i fattori seguenti:

- (i) se, a seguito della riduzione dei fondi propri, l'ente continua a soddisfare i requisiti patrimoniali fissati nella decisione SREP applicabile;
- (ii) l'impatto della prospettata riduzione sulla relativa classe di fondi propri.

8. RIDUZIONE DEI FONDI PROPRI: SOCIETÀ MUTUE, ENTI DI RISPARMIO, SOCIETÀ COOPERATIVE (articolo 78, paragrafo 3, del CRR)

Con riferimento agli strumenti emessi da società mutue, enti di risparmio, società cooperative o enti analoghi in conformità degli articoli 27 e 29 del CRR, la BCE intende concedere la deroga di cui all'articolo 78, paragrafo 3, del CRR valutando caso per caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione. In particolare, la BCE terrà conto dei seguenti aspetti:

- (i) se l'ente ha la facoltà sia di posticipare il rimborso sia di limitare l'importo da rimborsare;
- (ii) se l'ente gode di tali facoltà per un periodo di tempo indeterminato;
- (iii) se l'ente stabilisce la portata dei limiti sulla base della sua situazione prudenziale in qualunque momento tenendo conto a) della sua situazione complessiva finanziaria, di liquidità e di solvibilità e b) dell'ammontare del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1), del capitale di classe 1 (Tier 1, T1) e del capitale totale (Total Capital) rispetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio, dei requisiti specifici in materia di fondi propri e del requisito combinato di riserva di capitale, come applicabili all'ente.

La BCE può ulteriormente limitare il rimborso oltre quanto previsto dalle disposizioni legislative o contrattuali.

9. DEROGA TEMPORANEA ALLA DEDUZIONE DI STRUMENTI DI CAPITALE DAI FONDI PROPRI NELL'AMBITO DI UN'OPERAZIONE DI ASSISTENZA FINANZIARIA (articolo 79, paragrafo 1, del CRR)

La BCE ritiene che si possa derogare temporaneamente alla deduzione di strumenti di capitale di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del CRR al fine di agevolare un'operazione di assistenza finanziaria, in base alle condizioni stabilite all'articolo 79, paragrafo 1, del CRR e all'articolo 33 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione.

10. DEROGA PER GLI STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 E GLI STRUMENTI DI CLASSE 2 EMESSI DA SOCIETÀ VEICOLO (articolo 83, paragrafo 1, del CRR)

La BCE intende concedere la deroga di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del CRR al fine di includere gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo (special purpose entity, SPE) nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 di un ente creditizio, in base alle condizioni stabilite nel citato articolo e nell'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione. La BCE intende accordare tale deroga nei casi in cui le altre attività detenute dall'SPE siano minime e non significative.

11. **INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 A LIVELLO CONSOLIDATO (articolo 84 del CRR)**

La BCE riterrebbe opportuno applicare l'articolo 84, paragrafo 1, del CRR a una società di partecipazione finanziaria impresa madre di un ente creditizio, al fine di assicurare che sia inclusa nel patrimonio di vigilanza solo la parte dei fondi propri consolidati che è prontamente disponibile per la copertura delle perdite a livello dell'impresa madre.

Capitolo 3

Requisiti di capitale

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE in materia di requisiti patrimoniali.

2. La parte tre del CRR e gli orientamenti dell'ABE applicabili definiscono il quadro normativo e regolamentare vigente.

3. **ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI GARANTITE (articolo 129 del CRR)**

Ai fini dell'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del CRR la BCE intende ammettere le attività poste a garanzia delle obbligazioni garantite sotto forma di esposizioni verso banche fino a un massimo del 10% del valore nominale delle esposizioni classificate nella classe di merito di credito 2, anziché nella classe 1, purché nel caso specifico sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 129, paragrafo 1, terzo comma, del CRR.

4. **DURATA DELLE ESPOSIZIONI (articolo 162 del CRR)**

Qualora gli enti non abbiano ricevuto l'autorizzazione a utilizzare la propria perdita in caso di default (loss given default, LGD) e i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, la BCE ritiene che sia opportuno richiedere che venga assegnato il valore della durata (M) definito all'articolo 162, paragrafo 1, primo comma, del CRR e che non sia ammesso l'uso della durata di cui al paragrafo 2 del citato articolo.

5. **RACCOLTA DEI DATI (articolo 179 del CRR)**

Ai fini dell'ultima frase del secondo comma dell'articolo 179, paragrafo 1, del CRR la BCE intende consentire agli enti creditizi una certa flessibilità nell'applicazione dei requisiti previsti per i dati raccolti prima del 1° gennaio 2007, purché gli enti abbiano effettuato gli aggiustamenti necessari a realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di default di cui all'articolo 178 del CRR o con quella di perdita di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del CRR.

6. STIME INTERNE DELLE RETTIFICHE PER VOLATILITÀ (articolo 225, paragrafo 2, lettera e), del CRR)

Ai fini dell'articolo 225, paragrafo 2, lettera e), del CRR la BCE ritiene solo opportuno mantenere i requisiti previsti affinché gli enti creditizi possano avvalersi di un periodo di osservazione più breve per il calcolo delle rettifiche di volatilità nei casi in cui tali requisiti siano già presenti nel diritto nazionale prima della pubblicazione finale di questa guida.

7. TRASFERIMENTO SIGNIFICATIVO DEL RISCHIO (articolo 243, paragrafo 2, e articolo 244, paragrafo 2, del CRR)

La BCE può ritenere necessario discostarsi dall'ipotesi generale secondo cui il trasferimento di un rischio di credito significativo avverrebbe nei due casi definiti all'articolo 243, paragrafo 2, e dall'articolo 244, paragrafo 2, del CRR, che riguardano rispettivamente la cartolarizzazione tradizionale e quella sintetica, valutando caso per caso e seguendo gli orientamenti dell'ABE sul trasferimento di rischio significativo emanati il 7 luglio 2014.

8. ATTUAZIONE DEL METODO DEI MODELLI INTERNI (articolo 283, paragrafo 3, del CRR)

La BCE intende autorizzare gli enti ad applicare per un periodo limitato di tempo il metodo dei modelli interni (internal model method, IMM) in modo sequenziale alle diverse tipologie di operazioni ai sensi dell'articolo 283, paragrafo 3, del CRR, sulla base di una valutazione caso per caso.

Ai fini di tale valutazione la BCE si propone di considerare se:

- (i) al momento dell'autorizzazione la copertura iniziale riguarda i derivati sui tassi di interesse e i derivati in valuta estera "plain vanilla" e copre il 50% sia delle attività ponderate per il rischio (risk weighted assets, RWA) (calcolato con esposizioni sulla base del metodo non IMM prescelto, in conformità dell'articolo 271, paragrafo 1, del CRR) sia del numero di negoziazioni (intese come operazioni, non come singole posizioni (leg));
- (ii) è stata raggiunta nell'arco di tre anni una copertura superiore al 65% delle RWA (sulla base di metodi IMM o non IMM, a seconda dell'operazione di negoziazione) e al 70% del numero di negoziazioni (intese come operazioni legali, non come singole posizioni (leg)) in relazione al rischio totale di credito di controparte (counterparty credit risk, CCR);
- (iii) qualora una quota superiore al 35% delle RWA o al 30% del numero di negoziazioni resti esclusa dall'IMM dopo il periodo di tre anni, ci si attenderebbe che l'ente creditizio dimostri che, a causa della mancanza di dati per la calibrazione, non è possibile applicare i modelli alle tipologie di operazioni che restano escluse, oppure che l'utilizzo di esposizioni assoggettate al metodo standardizzato (standardised approach, STA) è sufficientemente prudente.

9. CALCOLO DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE PER IL RISCHIO DI CONTROPARTE (articolo 284, paragrafi 4 e 9, del CRR)

La BCE intende valutare la necessità di richiedere un fattore alfa (α) superiore a 1,4 ai fini del calcolo del valore dell'esposizione ai sensi dell'articolo 284, paragrafo 4, del CRR, valutando caso per caso in base alle carenze del modello oppure al rischio di modello. Inoltre si ritiene che, a fini prudenziali, α debba essere in linea di principio il valore stabilito nel citato paragrafo.

10. TRATTAMENTO DELLE ESPOSIZIONI VERSO CONTROPARTI CENTRALI (articolo 310 e articolo 311, paragrafo 3, del CRR)

La BCE intende autorizzare gli enti creditizi ad applicare il trattamento di cui all'articolo 310 del CRR alle proprie esposizioni da negoziazione e ai propri contributi al fondo di garanzia di una controparte centrale (central counterparty, CCP) nel caso in cui tale CCP non soddisfi più le condizioni previste all'articolo 311, paragrafo 2, del CRR. La BCE potrà rivedere tale politica dopo l'entrata in vigore degli standard definitivi del Comitato di Basilea il 17 gennaio 2017.

La BCE considera inoltre opportuno che non sia superiore a tre mesi il periodo di tempo concesso agli enti per modificare il trattamento delle esposizioni verso una CCP in conformità dell'articolo 311, paragrafo 3, del CRR, qualora si renda noto che tale CCP non soddisfa più le condizioni per l'autorizzazione e il riconoscimento.

11. CALCOLO DELLA MISURA DEL VALORE A RISCHIO (articolo 366, paragrafo 4, del CRR)

La BCE ritiene che il calcolo dell'addendo ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di cui agli articoli 364 e 365 del CRR debba basarsi sulle variazioni reali e ipotetiche del valore del portafoglio, conformemente alle specificazioni di cui all'articolo 366, paragrafo 3, del CRR.

Capitolo 4 Grandi esposizioni

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE riguardo al trattamento delle grandi esposizioni.
2. La parte quattro del CRR stabilisce il quadro normativo di riferimento applicabile.
3. CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI GRANDI ESPOSIZIONI (articoli 395 e 396 del CRR)

Laddove, in casi eccezionali, le esposizioni degli enti creditizi superino il limite di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del CRR, la BCE intende concedere un periodo di

tempo limitato entro cui l'ente debba conformarsi al limite, ai sensi dell'articolo 396, paragrafo 1, del CRR.

Ai fini di tale valutazione la BCE esaminerebbe in particolare se una rettifica immediata sia fattibile o meno. Qualora tale rettifica immediata non fosse fattibile, la BCE riterrà opportuno fissare una scadenza entro la quale verrebbe richiesta una rapida rettifica. In aggiunta, ci si attenderebbe che l'ente creditizio dimostrasse che il superamento del limite non è conseguenza della politica di regola adottata nell'ordinaria assunzione del rischio di credito. Tuttavia, anche nei casi eccezionali di cui all'articolo 396, paragrafo 1, del CRR, la BCE non considera opportuno consentire che l'esposizione superi il 100% del capitale ammissibile dell'ente creditizio.

Capitolo 5

Liquidità

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE per quanto riguarda la conformità con i requisiti in materia di liquidità e gli obblighi di segnalazione sulla liquidità.
2. Il quadro normativo per i requisiti in materia di liquidità e gli obblighi di segnalazione sulla liquidità è definito dalla parte sei del CRR e dal Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, che stabiliscono il coefficiente di copertura della liquidità (LCR) applicabile nell'UE nonché le condizioni per la costituzione di una riserva di liquidità e per il calcolo degli afflussi e dei deflussi di liquidità. Tale regolamento è entrato in vigore il 1° ottobre 2015.
3. **CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ (articolo 414 del CRR)**

Con riferimento ai requisiti di finanziamento stabile, la BCE intende autorizzare, valutando caso per caso, frequenze di segnalazione inferiori (rispetto a quella giornaliera) e scadenze di segnalazione più lunghe (rispetto al termine di ogni giorno lavorativo) qualora l'ente creditizio non soddisfi o preveda di non soddisfare l'obbligo generale di cui all'articolo 413, paragrafo 1, del CRR in periodi di stress, in base alle condizioni previste all'articolo 414 del CRR. Tuttavia la BCE non intende autorizzare frequenze di segnalazione inferiori (rispetto a quella giornaliera) e scadenze di segnalazione più lunghe (rispetto al termine di ogni giorno lavorativo) qualora l'ente non soddisfi o preveda di non soddisfare il requisito di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del CRR o al Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

La BCE osserva che, in generale, ci si attende che gli enti creditizi rispettino gli obblighi di segnalazione riguardanti l'LCR e i requisiti di finanziamento stabile in ogni momento. In aggiunta a tali requisiti, la BCE valuterebbe l'opportunità di imporre obblighi di segnalazione aggiuntivi nei confronti degli enti creditizi significativi ai

sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera j), del regolamento sull'MVU nel caso di una crisi di liquidità.

4. DEFLUSSI DI LIQUIDITÀ INFRAGRUPPO (articolo 29 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE ritiene che, in conformità dell'articolo 422 del CRR e dell'articolo 29 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, si possa applicare un trattamento differenziato ai deflussi di liquidità infragruppo degli enti creditizi, valutando caso per caso. In particolare, tale trattamento può essere applicato solo ai deflussi da linee di credito e di liquidità di cui all'articolo 29 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, laddove non siano state concesse o siano state parzialmente concesse deroghe all'articolo 8 o all'articolo 10 del CRR. Tale politica si applica sia agli enti stabiliti nello stesso Stato membro sia agli enti stabiliti in Stati membri differenti.

Ai fini della valutazione di cui all'articolo 422, paragrafo 8, del CRR e all'articolo 29, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, con riferimento agli enti stabiliti nello stesso Stato membro, la BCE considererà se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro giuridico applicabile, sono soddisfatti.

- (i) Al fine di valutare se vi sono motivi per prevedere un deflusso inferiore nei successivi trenta giorni anche in uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato, la BCE si attende che venga dimostrato che le clausole di cancellazione del contratto prevedono un periodo di notifica di almeno sei mesi.
- (ii) Qualora alle linee di credito o di liquidità si applichi una percentuale di deflusso inferiore, per valutare se un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dal ricevente, la BCE si attende che venga dimostrato che nel piano di finanziamento di emergenza dell'ente ricevente si tiene in adeguata considerazione il potenziale afflusso che potrebbe derivare dalla linea di credito o di liquidità.
- (iii) Ai fini dell'articolo 422, paragrafo 8, del CRR, qualora si applichi una percentuale di deflusso inferiore ai depositi, per valutare se un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dal depositante, la BCE si attende che venga dimostrato che i depositi corrispondenti non sono tenuti in considerazione nel piano di ripristino della posizione di liquidità del soggetto fornitore di liquidità, ai fini dell'articolo 422 del CRR.

Ai fini della valutazione di cui all'articolo 422, paragrafo 9, del CRR e all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, con riferimento agli enti stabiliti in Stati membri differenti la BCE considererà se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo, sono soddisfatti.

- (i) Per valutare se il soggetto fornitore di liquidità e il soggetto ricevente presentano un profilo di rischio di liquidità basso, ci si attende che gli enti creditizi dimostrino di poter rispettare il proprio LCR. L'ente che beneficia di un trattamento preferenziale dovrebbe presentare un piano di conformità alternativo per dimostrare in che modo intende raggiungere la piena applicazione del proprio LCR nel 2018, qualora il trattamento preferenziale non fosse concesso.
- (ii) Allo stesso scopo, ci si attende che gli enti creditizi dimostrino che sia il fornitore di liquidità sia il ricevente abbiano un profilo di liquidità solido. Più in particolare:
 - (a) qualora l'LCR sia applicabile ai sensi della normativa vigente, ci si attende che gli enti creditizi dimostrino di rispettare il proprio LCR su base individuale e consolidata, se del caso, da almeno un anno e che l'ente creditizio che beneficia di un trattamento preferenziale tenga conto dell'impatto di tale trattamento e di ogni esenzione concessa in virtù dell'articolo 33 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione nel proprio calcolo dell'LCR;
 - (b) in alternativa, qualora il coefficiente di copertura della liquidità non sia stato applicabile per un intero anno e siano previsti requisiti nazionali in materia di liquidità, ci si attende che gli enti creditizi dimostrino di rispettare i propri requisiti di liquidità su base individuale e consolidata, se del caso, da almeno un anno.

In alternativa, laddove non siano disponibili segnalazioni relative all'LCR, o non siano previsti requisiti quantitativi di liquidità, una posizione di liquidità sarebbe considerata solida qualora, nell'ambito della valutazione SREP, la gestione della liquidità di entrambi gli enti sia ritenuta di qualità elevata.

In ogni caso, i dati risultanti dall'esercizio di breve termine potrebbero essere impiegati a complemento dell'analisi.

- (iii) La BCE si attende che venga dimostrato che ogni richiesta di trattamento preferenziale è supportata da una decisione ragionata e formalizzata degli organi di amministrazione rispettivamente del soggetto fornitore di liquidità e del soggetto ricevente, da cui emerge che essi comprendono appieno le implicazioni del trattamento preferenziale, qualora venga concesso, e che le clausole di cancellazione includono un periodo di notifica di almeno sei mesi.
- (iv) Per valutare se il profilo di rischio di liquidità del ricevente è tenuto in adeguata considerazione nella gestione del rischio di liquidità del fornitore, la BCE si attende che venga dimostrato che il soggetto fornitore di liquidità effettua un monitoraggio regolare della posizione di liquidità della controparte, inclusa la sua posizione di liquidità giornaliera. Ove opportuno, ciò potrebbe essere ottenuto dando accesso alla controparte ai regolari sistemi di monitoraggio, compresi i sistemi di monitoraggio

giornaliero, posti in essere dal soggetto ricevente e dal soggetto fornitore di liquidità su base consolidata e individuale.

In alternativa, ci si attende che gli enti creditizi dimostrino le modalità con cui adeguate informazioni sulle posizioni di liquidità delle entità interessate sono rese regolarmente disponibili alle parti (ad esempio mediante la condivisione dei dati sul monitoraggio giornaliero della liquidità).

5. AFFLUSSI DI LIQUIDITÀ INFRAGRUPPO (articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE può inoltre autorizzare un trattamento differenziato con riferimento agli afflussi all'interno di un gruppo, in base alle condizioni stabilite all'articolo 425 del CRR e dell'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, valutando caso per caso. Questo approccio verrebbe preso in considerazione per gli afflussi da linee di credito e di liquidità nei casi in cui non siano state concesse o siano state parzialmente concesse deroghe di cui all'articolo 8 o all'articolo 10 del CRR con riferimento all'LCR. Tale politica si applica sia agli enti stabiliti nello stesso Stato membro sia agli enti stabiliti in Stati membri differenti.

Ai fini di tale valutazione ai sensi dell'articolo 425, paragrafo 4, del CRR e all'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, con riferimento agli enti stabiliti nello stesso Stato membro, la BCE considererà se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo, sono soddisfatti.

- (i) Allo scopo di valutare se vi sono motivi per prevedere un afflusso maggiore anche in uno scenario combinato di stress idiosincratICO e generalizzato del mercato, la BCE si attende che venga dimostrato che le clausole di cancellazione includono un periodo di notifica di almeno sei mesi e che gli accordi e gli impegni non contengono clausole in base alle quali il fornitore di liquidità possa:
 - (a) richiedere il rispetto di qualsiasi condizione prima che venga fornita la liquidità;
 - (b) sottrarsi ai propri obblighi relativi al rispetto di tali accordi e impegni;
 - (c) modificare in maniera sostanziale i termini degli accordi e degli impegni senza preventiva approvazione da parte delle autorità competenti interessate.
- (ii) Per valutare se un corrispondente deflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga agli articoli 422, 423 e 424 del CRR, la BCE si attende che venga dimostrato che i corrispondenti deflussi dalla linea di credito o di liquidità sono presi in considerazione nel piano di ripristino della posizione di liquidità del soggetto fornitore.
- (iii) Al fine di valutare se il soggetto fornitore di liquidità presenta un solido profilo di liquidità, ci si attende che l'ente creditizio dimostri l'osservanza dei seguenti criteri:

- (a) qualora l'LCR sia già applicabile ai sensi della normativa vigente, di rispettare il proprio LCR su base individuale e consolidata, se del caso, da almeno un anno. Ci si attende che l'ente ricevente la liquidità tenga conto dell'impatto del trattamento preferenziale e di ogni esenzione concessa in virtù dell'articolo 33 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione nel proprio calcolo dell'LCR;
- (b) qualora siano previsti requisiti nazionali in materia di liquidità, di rispettare il proprio LCR su base individuale e consolidata, se del caso, da almeno un anno.

In alternativa, nei casi in cui non siano disponibili segnalazioni relative all'LCR per il passato, o non siano previsti requisiti quantitativi di liquidità, la posizione di liquidità dovrebbe essere considerata solida qualora, nell'ambito della valutazione SREP, la gestione della liquidità dell'ente sia ritenuta di qualità elevata.

In ogni caso, i dati risultanti dall'esercizio di breve termine potrebbero essere impiegati a complemento dell'analisi.

Per le decisioni riguardanti gli enti stabiliti in Stati membri differenti la valutazione della BCE sarà condotta sulla base dell'articolo 425, paragrafo 5, del CRR e dell'articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Ai fini di tale valutazione la BCE considererà se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo, sono soddisfatti.

- (i) Al fine di valutare se vi sono motivi per prevedere un afflusso maggiore anche in uno scenario combinato di stress idiosincratice e generalizzato del mercato, la BCE si attende che venga dimostrato che le clausole di cancellazione includono un periodo di notifica di almeno sei mesi e che gli accordi e gli impegni non contengono clausole in base alle quali il soggetto fornitore di liquidità possa:
 - (a) richiedere il rispetto di qualsiasi condizione prima che venga fornita la liquidità;
 - (b) sottrarsi ai propri obblighi relativi al rispetto di tali accordi e impegni;
 - (c) modificare in maniera sostanziale i termini degli accordi e degli impegni senza preventiva approvazione da parte delle autorità competenti interessate.
- (ii) Per valutare se il soggetto fornitore di liquidità e il soggetto ricevente presentano un profilo a basso rischio, ci si attende che entrambi gli enti siano in grado di dimostrare che rispetterebbero il proprio LCR. Ci si attende che un ente che beneficia di un trattamento preferenziale presenti un piano di conformità alternativo per dimostrare come intende

raggiungere la piena applicazione del proprio LCR nel 2018, qualora il trattamento preferenziale non fosse concesso. Inoltre, per valutare se il soggetto fornitore di liquidità e il soggetto ricevente presentano un solido profilo di liquidità, ci si attende che gli enti creditizi dimostrino quanto segue:

- (a) qualora l'LCR sia già applicabile ai sensi della normativa vigente, di rispettare il proprio LCR su base individuale e consolidata, se del caso, da almeno un anno. Ci si attende che l'ente ricevente la liquidità tenga conto dell'impatto del trattamento preferenziale e di ogni esenzione concessa in virtù dell'articolo 33 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione nel proprio calcolo dell'LCR;
- (b) qualora siano previsti requisiti nazionali in materia di liquidità, di rispettare il proprio LCR su base individuale e consolidata, se del caso, da almeno un anno.

In alternativa, nei casi in cui non siano disponibili segnalazioni relative all'LCR per il passato, o non siano previsti requisiti quantitativi di liquidità, una posizione di liquidità potrebbe essere considerata solida qualora, nell'ambito della valutazione SREP, la gestione della liquidità di entrambi gli enti sia ritenuta di qualità elevata. In ogni caso, i dati risultanti dall'esercizio di breve termine potrebbero essere impiegati a complemento dell'analisi.

- (iii) Per valutare se vi sono accordi e impegni giuridicamente vincolanti tra le entità del gruppo con riferimento alle linee di credito o di liquidità non utilizzate, la BCE si attende che venga dimostrato che ogni richiesta di trattamento preferenziale è supportata da una decisione ragionata e formalizzata dell'organo di amministrazione sia del soggetto fornitore di liquidità sia del soggetto ricevente, da cui emerge che essi comprendono appieno le implicazioni del trattamento preferenziale, qualora venga concesso, e che le clausole di cancellazione includono un periodo di notifica di almeno sei mesi.
- (iv) Per valutare se il profilo di rischio di liquidità del soggetto ricevente è tenuto in adeguata considerazione nella gestione del rischio di liquidità del soggetto fornitore, la BCE si attende che venga dimostrato che il soggetto fornitore e il soggetto ricevente effettuano un monitoraggio regolare della posizione di liquidità della controparte, inclusa la sua posizione di liquidità giornaliera. Ove opportuno, ciò potrebbe essere ottenuto mediante un accesso ai sistemi di monitoraggio, compresi i sistemi di monitoraggio giornalieri, posti in essere dal soggetto ricevente e dal soggetto fornitore di liquidità su base individuale e consolidata. In alternativa, ci si attende che gli enti creditizi dimostrino alla BCE come adeguate informazioni sulle posizioni di liquidità degli enti interessati sono rese regolarmente disponibili alle parti (ad esempio mediante la condivisione dei dati sul monitoraggio giornaliero della liquidità).

6. DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE DETENUTE (articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento 2015/61)

La BCE intende imporre restrizioni o requisiti agli enti creditizi, sulla base di una valutazione caso per caso, al fine di diversificare le attività liquide da essi detenute, come specificato all'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. In tale contesto, la BCE valuterà per ogni singolo caso le soglie di concentrazione per classe di attività, prestando particolare attenzione alle obbligazioni garantite qualora queste rappresentino complessivamente oltre il 60% dell'importo totale delle attività liquide al netto dei coefficienti di scarto applicabili.

Nel caso di enti per i quali le obbligazioni garantite rappresentino complessivamente oltre il 60% dell'importo totale delle attività liquide al netto dei coefficienti di scarto applicabili, un obbligo di diversificazione dovrebbe essere preso in debita considerazione nell'ambito dello SREP e possibilmente applicato con una decisione SREP, da rivedere con cadenza annuale.

7. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE (articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento 2015/61)

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione la BCE intende consentire agli enti creditizi di combinare le alternative previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), dello stesso regolamento, su base consolidata o a livello di sottogruppo di liquidità, qualora sia stata concessa una deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità a livello individuale in conformità dell'articolo 8 del CRR. È inoltre possibile consentire agli enti di combinare entrambi gli approcci a livello individuale, sempre che siano in grado di spiegare perché è necessario l'approccio combinato.

8. DISALLINEAMENTI DI VALUTA (articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento 2015/61)

La BCE può imporre un limite ai deflussi netti di liquidità per fronteggiare i disallineamenti di valuta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Per la valutazione in tal caso, la BCE verificherà che almeno uno dei seguenti fattori sia soddisfatto:

- (i) l'ente creditizio ha segnalato posizioni in una valuta significativa (come definita all'articolo 415, paragrafo 2, lettera a), del CRR) che non è liberamente convertibile e/o cui si applicano restrizioni alla libera circolazione dei capitali, e per la quale all'ente non è consentito coprire perfettamente il rischio di cambio;
- (ii) l'ente creditizio segnala deflussi di liquidità denominati in valute significative, come definite all'articolo 415, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

9. COEFFICIENTI DI SCARTO APPLICATI ALLE OBBLIGAZIONI GARANTITE DI QUALITÀ ELEVATISSIMA (articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento 2015/61)

Sulla base dei dati empirici disponibili, la BCE non intende imporre coefficienti di scarto superiori al 7% sulle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

10. MOLTIPLICATORE PER I DEPOSITI AL DETTAGLIO COPERTI DA UN SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI (articolo 24, paragrafo 6, del Regolamento 2015/61)

La BCE intende autorizzare gli enti creditizi a moltiplicare per il 3% l'importo dei depositi al dettaglio coperti in un paese terzo da un sistema di garanzia dei depositi a livello consolidato, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a condizione che l'ente creditizio possa dimostrare che:

- (i) il sistema di garanzia dei depositi nel paese terzo è equivalente ai sistemi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e soddisfa le condizioni elencate all'articolo 24, paragrafo 4, lettere da a) a c), del medesimo regolamento o le condizioni definite al paragrafo 78 dello standard del Comitato di Basilea¹⁷.

11. TASSO SUPERIORE DI DEFLUSSO (articolo 25, paragrafo 3, del Regolamento 2015/61)

La BCE intende imporre tassi di deflusso prudenziali ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, specialmente nei casi in cui:

- (i) una prova empirica dimostri che l'effettivo tasso di deflusso osservato per alcuni depositi al dettaglio è superiore a quelli fissati dal suddetto regolamento per i depositi al dettaglio più rischiosi;
- (ii) taluni enti adottino politiche di marketing aggressive che rappresentano un rischio per la propria posizione di liquidità nonché un rischio sistemico, in particolare nella misura in cui possono indurre un cambiamento nelle prassi di mercato riguardanti forme di deposito più rischiose.

12. DEFLUSSI CON AFFLUSSI CORRELATI (articolo 26 del Regolamento 2015/61)

La BCE intende consentire agli enti con afflussi correlati di calcolare i deflussi corrispondenti al netto degli afflussi correlati ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e a condizione che i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo, siano soddisfatti:

¹⁷ http://www.bis.org/publ/bcbs238_it.pdf

- (i) gli afflussi e i deflussi correlati non sono soggetti al giudizio o alla decisione discrezionale dell'ente creditizio segnalante;
- (ii) l'afflusso correlato non è computato in altro modo nell'LCR dell'ente, al fine di evitare il doppio conteggio;
- (iii) l'ente fornisce prova di questo impegno giuridico, regolamentare o contrattuale;
- (iv) nel caso in cui si applichi l'articolo 26, lettera c), punto i), gli afflussi e i deflussi correlati possono avvenire nello stesso giorno; tuttavia, dovrebbero essere debitamente considerati i ritardi nei sistemi di pagamento che potrebbero impedire il rispetto della condizione di cui all'articolo 26, lettera c), punto i), come pure gli afflussi e i deflussi correlati ai sensi dell'articolo 26, lettera c), punto ii);
- (v) nel caso in cui si applichi l'articolo 26, lettera c), punto ii), la garanzia dello Stato è chiaramente definita nel quadro giuridico, regolamentare o contrattuale applicabile, come pure le tempistiche degli afflussi. Le prassi di pagamento esistenti non sono considerate sufficienti a soddisfare tale condizione.

13. ENTI CREDITIZI SPECIALIZZATI (articolo 33, paragrafi 3, 4 e 5, del Regolamento 2015/61)

Infine, la BCE ritiene opportuno che gli enti creditizi specializzati godano di un trattamento differenziato ai fini del rilevamento dei propri afflussi in base alle condizioni specificate all'articolo 33, paragrafi 3, 4 e 5, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Più in particolare:

- (i) gli enti creditizi le cui attività principali sono il leasing e il factoring possono essere pienamente esentati dal massimale degli afflussi;
- (ii) gli enti creditizi le cui attività principali sono il finanziamento per l'acquisto di veicoli a motore o il credito al consumo secondo la definizione della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ possono applicare agli afflussi un più elevato massimale, pari al 90%.

La BCE ritiene che solo gli enti creditizi con un modello di business pienamente corrispondente a una o più attività identificate all'articolo 33, paragrafi 3 e 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione possano attendersi la concessione di un trattamento preferenziale.

Ai fini di questa valutazione, la BCE esaminerebbe anche se le attività aziendali presentano un profilo di rischio di liquidità basso, tenuto conto dei seguenti fattori.

¹⁸ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

- (i) Vi è corrispondenza tra le tempistiche degli afflussi e dei deflussi. In particolare la BCE esaminerebbe se si applica quanto segue:
 - (a) gli afflussi e i deflussi soggetti all'esenzione dal massimale o a un massimale del 90% sono attivati da una singola decisione o da un insieme di decisioni di un determinato numero di controparti e non sono soggetti al giudizio o alla decisione discrezionale dell'ente creditizio segnalante;
 - (b) gli afflussi e i deflussi soggetti all'esenzione sono connessi a un impegno giuridico, regolamentare o contrattuale; l'ente creditizio richiedente fornisce prova di tale impegno. Nel caso in cui l'afflusso soggetto all'esenzione derivi da un impegno contrattuale, ci si attende che l'ente creditizio dimostri che tale impegno ha una validità residua superiore a 30 giorni. In alternativa, se l'attività aziendale degli enti richiedenti non consente di evidenziare la relazione tra afflussi e deflussi per singola operazione, questi devono fornire le fasce di scadenza che mostrano la rispettiva tempistica degli afflussi e dei deflussi su un arco di 30 giorni per un periodo complessivo di almeno un anno.
- (ii) A livello individuale, l'ente creditizio non si finanzia in maniera significativa con depositi al dettaglio; in particolare, la BCE esaminerebbe se i depositi al dettaglio superano il 5% delle passività totali dell'ente e se a livello individuale la quota rappresentata dalle attività principali svolte dall'ente è superiore all'80% del bilancio totale. Nei casi in cui a livello individuale gli enti abbiano diversificato le attività aziendali che includono una o più attività identificate all'articolo 33, paragrafi 3 o 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, solo gli afflussi corrispondenti alle attività di cui all'articolo 33, paragrafo 4, sono considerati soggetti al massimale del 90%. In tale contesto, la BCE verificherebbe anche se le attività dell'ente di cui all'articolo 33, paragrafi 3 e 4, esaminate congiuntamente, superano l'80% del bilancio totale dell'ente a livello individuale. Ci si attende che l'ente dimostri di essere dotato di un adeguato sistema di segnalazione atto a identificare con precisione tali afflussi e deflussi su base continuativa.
- (iii) Le deroghe sono pubblicate nelle relazioni annuali.

In aggiunta, la BCE esaminerebbe se, a livello consolidato, gli afflussi esenti dal massimale sono più elevati dei deflussi risultanti dallo stesso ente specializzato prestatore e non possono coprire nessun altro tipo di deflusso.

Capitolo 6

Disposizioni transitorie in materia di requisiti patrimoniali e segnalazioni

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE con riferimento alle disposizioni transitorie previste nel CRR.
2. Le disposizioni legislative transitorie in materia di requisiti prudenziali sono stabilite nella parte dieci del CRR.
3. **REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI PER LE OBBLIGAZIONI GARANTITE** (articolo 496, paragrafo 1, del CRR)

La BCE intende derogare al limite del 10% per le quote senior emesse dai Fonds Communs de Créances francesi o da entità per la cartolarizzazione ad essi equivalenti fino al 31 dicembre 2017, fatte salve entrambe le condizioni di cui all'articolo 496, paragrafo 1, del CRR.

4. **REQUISITI MINIMI DI BASILEA 1** (articolo 500 del CRR)

La BCE intende consentire agli enti creditizi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 500, paragrafo 3, del CRR di sostituire l'importo previsto all'articolo 500, paragrafo 1, lettera b) (requisito minimo di Basilea 1) con il requisito di cui all'articolo 500, paragrafo 2 (che si basa sull'applicazione dei metodi standardizzati previsti dal CRR). In ogni altra evenienza la BCE valuterà caso per caso le richieste presentate con riferimento all'articolo 500, paragrafo 5, tenendo conto del rispetto dei requisiti stabiliti nel CRR e assicurando una prudente attuazione del quadro di riferimento del CRR.

Capitolo 7

Requisiti generali per l'accesso all'attività degli enti creditizi

1. **DEROGA PER GLI ENTI CREDITIZI AFFILIATI PERMANENTEMENTE A UN ORGANISMO CENTRALE** (articolo 21, paragrafo 1, della CRD IV)

Gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale, ai sensi dell'articolo 10 del CRR, non saranno tenuti a soddisfare i requisiti per l'autorizzazione previsti dalla normativa di attuazione nazionale degli articoli 10 e 12 e dell'articolo 13, paragrafo 1, della CRD IV, purché la BCE ritenga che siano rispettate le condizioni definite all'articolo 10, paragrafo 1, del CRR.

Capitolo 8

Tempistica per la valutazione dei progetti di acquisizione di partecipazioni rilevanti

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE con riferimento alle disposizioni specifiche dell'articolo 22, paragrafi 4 e 7 della CRD IV sulla valutazione delle partecipazioni qualificate in enti creditizi.
2. La BCE prevede di mantenere un certo grado di flessibilità, qualora si richiedano ulteriori informazioni per completare la valutazione ai sensi dell'articolo 22 della CRD IV, e di prorogare, caso per caso, la sospensione del decorso del periodo di valutazione di un'istanza di acquisizione di partecipazione qualificata da 20 fino a 30 giorni lavorativi, alle condizioni specificate all'articolo 22, paragrafo 4, della CRD IV. Fatto salvo il rispetto dei criteri di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4, della CRD IV, la BCE ritiene che la sospensione del decorso del periodo di valutazione sia sempre prorogabile fino a 30 giorni lavorativi, purché tale proroga sia compatibile con la legislazione nazionale vigente e a meno che circostanze specifiche non impongano altrimenti.

Come regola generale un periodo massimo di tre mesi dovrebbe risultare sufficiente per il perfezionamento della prevista acquisizione, ferma restando la possibilità di una proroga ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della CRD IV. Le eventuali proroghe saranno valutate caso per caso.

Capitolo 9

Dispositivi di governance e vigilanza prudenziale

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE con riferimento ai provvedimenti specifici riguardanti i dispositivi di governance e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
2. Il quadro normativo e regolamentare di riferimento è stabilito dal titolo VII della CRD IV (e dagli strumenti di attuazione nazionali delle disposizioni incluse in tale titolo) nonché dagli orientamenti ABE applicabili.
3. ISTITUZIONE DI UN COMITATO RISCHI E CONTROLLI INTERNI CONGIUNTO (articolo 76, paragrafo 3, della CRD IV)

La BCE ritiene che tutti i gruppi vigilati significativi debbano avere un comitato rischi e un comitato controlli interni separati a livello di impresa madre, o al livello di consolidamento più elevato negli Stati membri partecipanti. A livello di filiazioni, la BCE reputa che un ente non significativo ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 3, della CRD IV possa unificare il comitato rischi e il comitato controlli interni. A tal fine si

rileva che la designazione di un ente come non significativo in conformità dell'articolo 76, paragrafo 3, della CRD IV differisce dalla classificazione di un ente creditizio come soggetto vigilato significativo in base all'articolo 6 del regolamento sull'MVU. Tale categorizzazione sarà valutata dalla BCE caso per caso.

Per le finalità di tale valutazione e al solo scopo dell'applicazione dell'articolo 76, paragrafo 3, un ente creditizio sarebbe considerato significativo dalla BCE ai sensi di detto articolo qualora fosse presente almeno uno dei seguenti aspetti:

- (i) le attività dell'ente creditizio, calcolate su base individuale o consolidata, sono pari o superiori a 5 miliardi di euro;
- (ii) l'ente creditizio è stato identificato come altro ente a rilevanza sistemica (other systemically important institution, O-SII);
- (iii) l'autorità di risoluzione ha individuato funzioni essenziali o servizi condivisi essenziali e prevede di applicare strumenti di risoluzione all'ente creditizio, in luogo di un'ordinata liquidazione;
- (iv) l'ente creditizio ha emesso azioni quotate in un mercato regolamentato;
- (v) l'organizzazione interna nonché la natura, la portata e la complessità delle attività svolte dall'ente creditizio ne giustificerebbero la designazione come ente significativo ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 3, della CRD IV.

4. INCARICO DI AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO AGGIUNTIVO (articolo 91, paragrafo 6, della CRD IV)

La BCE intende autorizzare, valutando caso per caso, i membri dell'organo di amministrazione di un ente creditizio a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 6, della CRD IV.

Ai fini di tale valutazione la BCE esaminerebbe se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo, sono soddisfatti:

- (i) il soggetto è titolare di un'occupazione a tempo pieno o di un mandato esecutivo;
- (ii) il soggetto detiene responsabilità aggiuntive ad esempio in qualità di membro di comitati (il soggetto è, ad esempio, presidente del comitato controlli interni, del comitato rischi, del comitato remunerazioni o del comitato nomine presso un soggetto vigilato);
- (iii) la società è regolamentata o quotata; si esaminerebbe la natura delle attività aziendali o delle attività aziendali transfrontaliere, le strutture interne del gruppo e l'esistenza di sinergie;
- (iv) il soggetto già gode di un cumulo privilegiato di incarichi societari;
- (v) il mandato è solo temporaneo, ossia inferiore alla durata di un mandato intero;

- (vi) l'esperienza del soggetto nell'organo di amministrazione o nella società è tale da consentirgli di assolvere le proprie funzioni con maggiore dimestichezza e quindi efficienza.

5. APPLICAZIONE DELLE MISURE DI VIGILANZA A ENTI CON PROFILI DI RISCHIO SIMILI (articolo 103 della CRD IV)

La BCE ritiene che misure di secondo pilastro simili, o persino identiche, possano essere applicate a enti creditizi con profili di rischio simili in conformità dell'articolo 103, paragrafo 1, della CRD IV e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU, sulla base dei risultati della valutazione SREP per tali enti.

6. VIGILANZA SULLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA CON PARTE DEL GRUPPO IN STATI MEMBRI NON PARTECIPANTI (articolo 111, paragrafo 5, della CRD IV)

Qualora l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, la BCE riterrebbe appropriato decidere che un'autorità competente di uno Stato membro non partecipante sia designata come autorità di vigilanza su base consolidata o, in alternativa, che la BCE venga nominata autorità competente per la vigilanza su base consolidata da un'altra autorità, come previsto all'articolo 111, paragrafo 5, della CRD IV, sulla base di una valutazione caso per caso. Ciò si applicherebbe, in particolare, qualora soltanto un ente di piccole dimensioni sia stabilito nello stesso Stato membro non partecipante in cui la società di partecipazione ha la propria sede principale, mentre la maggior parte del gruppo, comprendente enti creditizi significativi, è situata in uno o più Stati membri partecipanti.

7. ACCORDO BILATERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI CREDITIZI IN STATI MEMBRI NON PARTECIPANTI

Inoltre, qualora la BCE sia l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione a un ente creditizio impresa madre, essa cercherebbe di assumere, mediante accordo bilaterale con l'autorità competente dello Stato membro non partecipante, la responsabilità di esercitare la vigilanza sull'ente creditizio filiazione che è stato autorizzato in tale Stato membro tramite delega di responsabilità da parte dell'autorità competente per l'ente creditizio filiazione, ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2, della CRD IV.

8. OBBLIGHI DI COOPERAZIONE (articoli 117 e 118 della CRD IV)

Nell'ambito degli obblighi di cooperazione di cui agli articoli 117 e 118 della CRD IV la BCE desidera avere la possibilità di controllare le informazioni riguardanti le entità in altri Stati membri, nonché di prendere parte ai relativi controlli, in particolare nei casi in cui l'autorità nazionale competente cerchi di verificare le informazioni, ad esempio mediante un'ispezione loco.

9. VIGILANZA SULLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA (articolo 120, paragrafo 1, della CRD IV)

Per quanto riguarda le società di partecipazione finanziaria mista, la BCE, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, riterrebbe opportuno escludere tali società dall'applicazione della CRD IV, a condizione che siano soggette a una vigilanza equivalente ai sensi della direttiva sui conglomerati finanziari (Financial Conglomerates Directive, FICOD), in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio. Per contro, la BCE riterrebbe altresì appropriato applicare alle società di partecipazione finanziaria mista quelle disposizioni della CRD IV che riguardano il settore bancario, a condizione che quest'ultimo sia il settore finanziario più significativo nel quale operano tali società. La scelta fra i due approcci sarà operata in seguito a una valutazione caso per caso, in considerazione dei relativi atti delegati.

10. COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA (articolo 127, paragrafo 3, della CRD IV)

Inoltre, ai fini dell'applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata, la BCE può ritenere necessario disporre, valutando caso per caso, la costituzione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista nello Stato membro partecipante in conformità del regolamento sull'MVU, alle condizioni specificate all'articolo 127, paragrafo 3, della CRD IV, e in considerazione degli atti delegati pertinenti (Decisione di esecuzione della Commissione del 12 dicembre 2014 e successive modifiche).

11. PIANI DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE (articolo 142 della CRD IV)

La BCE intende infine riservarsi un certo grado di flessibilità con riferimento al piano di conservazione del capitale che deve essere presentato ai sensi dell'articolo 142 della CRD IV. La BCE ritiene che le richieste di ulteriori informazioni si possano rivelare utili, tenendo conto della situazione individuale di ogni banca nonché del contenuto del piano di patrimonializzazione fornito dallo stesso ente creditizio. La BCE deciderà la tempistica per la ricostituzione delle riserve di capitale valutando caso per caso, ma come regola generale non andrebbe superato un orizzonte temporale di due anni. Non è esclusa l'adozione da parte della BCE di misure appropriate ricomprese tra le tipologie precisate all'articolo 142, paragrafo 4, della CRD IV e in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU qualora la BCE consideri che il piano non risulta idoneo a conservare o raccogliere capitale sufficiente affinché l'ente possa soddisfare il proprio requisito combinato di riserva di capitale entro un orizzonte temporale appropriato. In ogni caso, il piano di conservazione del capitale dovrebbe essere trasmesso alla BCE in seguito all'accertamento del mancato rispetto del requisito, nei tempi previsti all'articolo 142, paragrafo 1, della CRD IV.

Sezione III

Policy generale della BCE riguardo all'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal CRR e dalla CRD IV per le quali si richiedono ulteriori azioni o valutazioni

Questa sezione presenta la linea di policy generale della BCE riguardo all'esercizio di determinate opzioni e discrezionalità per le quali si richiedono ulteriori azioni o valutazioni. Precise indicazioni di policy, eventualmente corredate da specificazioni più dettagliate, saranno comunicate in base ai futuri sviluppi nella regolamentazione o a ulteriori valutazioni e, se del caso, anche in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Lo scopo di questa sezione è comunicare la linea di policy della BCE prima che siano elaborate precise politiche e specificazioni.

Capitolo 1

Vigilanza consolidata e deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali

1. DEROGA ALL'APPLICAZIONE DEI REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ CON RIFERIMENTO ALLE MISURE PREVISTE ALL'ARTICOLO 86 DELLA CRD IV (articolo 8, paragrafo 5, del CRR e articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE intende esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del CRR e stabilire la policy per l'esercizio di tale opzione e dell'opzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, anche elaborando eventuali specificazioni più dettagliate, in base alla valutazione della casistica futura.

2. VIGILANZA SU BASE SUBCONSOLIDATA (articolo 11, paragrafo 5, del CRR)

La BCE ritiene ragionevole richiedere agli enti di rispettare i requisiti patrimoniali e di liquidità previsti dal CRR a livello subconsolidato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del CRR nei casi in cui:

- (i) ciò sia giustificato ai fini di vigilanza dalla natura specifica dei rischi o dalla struttura patrimoniale di un ente creditizio;

- (ii) gli Stati membri abbiano adottato dispositivi di legge nazionali che richiedono la separazione strutturale delle attività svolte all'interno di un gruppo bancario.

La BCE intende sviluppare ulteriormente le proprie politiche al riguardo una volta entrato in vigore il quadro normativo europeo sulle riforme strutturali del settore bancario.

3. ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO PRUDENZIALE (articolo 18, paragrafo 2, del CRR)

La BCE ritiene che in generale il consolidamento integrale debba essere applicato a fini prudenziali anche nei casi in cui la responsabilità dell'impresa madre sia limitata alla quota di capitale che essa detiene nella filiazione e gli altri azionisti debbano e possano onorare le proprie responsabilità, come specificato all'articolo 18, paragrafo 2, del CRR. La BCE intende riesaminare le proprie politiche alla luce dei criteri che saranno precisati nell'atto delegato della Commissione che sarà adottato in conformità dell'articolo 18, paragrafo 7, del CRR.

4. METODI DI CONSOLIDAMENTO IN CASO DI PARTECIPAZIONE O DI LEGAMI DI CAPITALE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFI 1 E 4, DEL CRR (articolo 18, paragrafo 5, del CRR)

La BCE ritiene che nel caso di una partecipazione di minoranza sia preferibile il ricorso al metodo del patrimonio netto (equity method), ove possibile, tenuto conto delle informazioni rese disponibili dall'impresa.

La BCE terrà anche conto del regolamento delegato dalla Commissione che sarà adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, del CRR al fine di sviluppare ulteriormente le specificazioni per l'esercizio di tale opzione.

5. CONSOLIDAMENTO IN CASO DI INFLUENZA NOTEVOLE E DIREZIONE UNITARIA (articolo 18, paragrafo 6, del CRR)

Laddove un legame tra gli enti creditizi sia stabilito attraverso l'esercizio di un'influenza notevole, senza che sia detenuta una partecipazione o sussistano altri legami di capitale come riportato all'articolo 18, paragrafo 6, lettera a), del CRR, la BCE ritiene questa fattispecie analoga ai casi di una partecipazione di minoranza; si applicherà pertanto la policy descritta al punto 4 della presente sezione. La BCE considera come una fattispecie analoga al caso delle filiazioni anche l'esistenza di una direzione unitaria, secondo la definizione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), del CRR. Andrebbe pertanto applicato il consolidamento integrale previsto per le filiazioni in base dall'articolo 18, paragrafo 1, del CRR e definito in precedenza con riferimento alla policy relativa all'articolo 18, paragrafo 2.

La BCE intende riesaminare le proprie politiche alla luce dei criteri precisati nel regolamento delegato della Commissione che sarà adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, del CRR.

6. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO: UTILIZZO DEGLI STANDARD IFRS A FINI PRUDENZIALI (articolo 24, paragrafo 2, del CRR)

La BCE intende stabilire la propria policy riguardo all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del CRR sulla base dei risultati di una valutazione di impatto che dovrà essere svolta in collaborazione con le autorità nazionali competenti.

Capitolo 2

Fondi propri

1. AMMISSIBILITÀ DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE SOTTOSCRITTI DALLE PUBBLICHE AUTORITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA (articolo 31 del CRR)

In stretta e tempestiva collaborazione con l'ABE, la BCE intende valutare l'inclusione nel CET1 di strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del CRR quando si presenteranno casi specifici in futuro.

2. RIMBORSO DEGLI STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 O DEGLI STRUMENTI DI CLASSE 2 PRIMA CHE SIANO TRASCORSI CINQUE ANNI DALLA DATA DI EMISSIONE (articolo 78, paragrafo 4, del CRR)

La BCE intende consentire, valutando caso per caso, il rimborso degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di emissione alle condizioni precisate all'articolo 78, paragrafo 4, del CRR. La BCE potrà elaborare ulteriori specificazioni al riguardo, in base alla valutazione della casistica futura.

Capitolo 3

Requisiti di capitale

1. ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO (articolo 116, paragrafo 4, del CRR)

In circostanze eccezionali la BCE intende consentire che le esposizioni verso organismi del settore pubblico siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale di rispettiva appartenenza quando, a suo giudizio, non vi sia alcuna differenza di rischio tra tali esposizioni, in ragione dell'esistenza di una garanzia adeguata da parte dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione regionale o dell'autorità locale. A tal fine la BCE prevede di comunicare un elenco di organismi del settore pubblico ammissibili, compilato in base alla casistica valutata.

2. PONDERAZIONI DEL RISCHIO E PERDITA IN CASO DI DEFAULT PER LE ESPOSIZIONI GARANTITE DA IPOTECHE SU IMMOBILI RESIDENZIALI O NON RESIDENZIALI (articolo 124, paragrafo 2, e articolo 164, paragrafo 4, del CRR)

Negli Stati membri partecipanti vi sono diversi mercati immobiliari con caratteristiche e livelli di rischio differenti. Si rende pertanto necessario adottare una metodologia comune che consenta alla BCE di stabilire in maniera adeguata ponderazioni di rischio più elevate o criteri di ammissibilità più restrittivi rispetto a quelli definiti all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, del CRR con riferimento alle esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali e non residenziali situati sul territorio di uno o più Stati membri.

Tale metodologia dovrebbe altresì consentire di fissare valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione più elevati rispetto a quelli previsti all'articolo 164, paragrafo 4, del CRR per le esposizioni al dettaglio che sono garantite da ipoteche su immobili residenziali e non residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali ubicate sul territorio di uno Stato membro, in base alle condizioni stabilite all'articolo 164, paragrafo 5, del CRR nonché alle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 164, paragrafo 6, del CRR.

L'esercizio di tali opzioni non sarà pienamente operativo finché la metodologia non verrà sviluppata e la Commissione non avrà ulteriormente precisato le condizioni stabilite all'articolo 124, paragrafo 2, del CRR, con regolamento delegato di cui all'articolo 124, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Inoltre, per considerazioni di stabilità finanziaria, queste opzioni e discrezionalità saranno esercitate in stretta cooperazione con le autorità macroprudenziali.

Per assicurare un approccio coerente sul territorio si terrà adeguatamente conto anche delle misure nazionali già vigenti.

Ai fini di queste disposizioni la valutazione sarà condotta su base annuale.

3. DEFAULT DI UN DEBITORE (articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del CRR)

Al fine di definire la soglia di rilevanza di un'obbligazione creditizia scaduta (past due), la BCE intende stabilire la propria politica sulla base del relativo regolamento delegato della Commissione, entro 90 giorni dalla pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fino alla data in cui tale politica sarà pubblicata, la BCE intende consentire a tutti gli enti creditizi che utilizzano i metodi basati sui rating interni (internal ratings based, IRB) di continuare a valutare la rilevanza in base alla disciplina nazionale vigente in materia.

4. AMMISSIBILITÀ DEI FORNITORI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (articolo 201 e articolo 119, paragrafo 5, del CRR)

Per consentire agli enti creditizi di trattare gli enti finanziari definiti all'articolo 201, paragrafo 1, lettera f), del CRR come ammissibili fornitori di protezione del credito di tipo personale, la BCE considera ammissibili gli enti finanziari secondo la definizione del CRR. Per quanto riguarda gli altri enti finanziari, la loro ammissibilità sarà

valutata caso per caso, sulla base della solidità dei requisiti prudenziali applicabili. A tal fine la BCE intende elaborare ulteriori specificazioni che precisino i requisiti prudenziali ritenuti altrettanto solidi rispetto a quelli applicati agli enti.

5. **RISCHIO OPERATIVO: METODO BASE (articolo 315, paragrafo 3, del CRR) E METODO STANDARDIZZATO (articolo 317 del CRR) PER IL CALCOLO DEI REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI**

Nell'eventualità di fusioni, acquisizioni o cessioni di entità o attività, la BCE intende esercitare entrambe le opzioni previste in ciascun articolo valutando caso per caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, nonché precisare ulteriormente le modalità di esercizio, anche elaborando eventuali specificazioni più dettagliate in base alla valutazione della casistica futura.

6. **COMPENSAZIONE (RISCHIO DI MERCATO) (articolo 327, paragrafo 2, del CRR)**

La BCE intende stabilire la propria politica ed elaborare eventuali specificazioni per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 327, paragrafo 2, del CRR al fine di consentire la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, sulla base degli orientamenti dell'ABE emanati ai sensi dell'articolo 327, paragrafo 2, del CRR.

7. **REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (articolo 382, paragrafo 4, lettera b), del CRR)**

Ai fini dell'articolo 382, paragrafo 4, lettera b), del CRR, la BCE intende valutare la possibilità di richiedere che le operazioni infragruppo tra gli enti soggetti a separazione strutturale siano inclusi nei requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (credit valuation adjustment, CVA), una volta entrato in vigore il quadro normativo dell'UE sulla riforma strutturale del settore bancario.

Capitolo 4

Grandi esposizioni

1. **LIMITI DELLE GRANDI ESPOSIZIONI PER LE ESPOSIZIONI INFRAGRUPPO IN APPLICAZIONE DELLE MISURE STRUTTURALI (articolo 395, paragrafo 6, del CRR)**

La BCE intende valutare se e in che modo applicare limiti per le grandi esposizioni inferiori al 25% in caso di misure strutturali, ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 6, del CRR, una volta entrato in vigore il quadro normativo europeo sulla riforma strutturale del settore bancario. Le norme di attuazione nazionale di questa disposizione continueranno pertanto ad applicarsi finché la BCE non avrà definito un approccio comune.

Capitolo 5

Liquidità

1. DEFLUSSI DI LIQUIDITÀ (articolo 420, paragrafo 2, del CRR e articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE intende valutare la calibrazione dei tassi di deflusso applicabili, a seguito dell'esercizio di breve termine nell'ambito dello SREP e tenuto conto della valutazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.